

Rating di legalità - Comunicazione ai sensi dell'art. 6 del D.M. 20 febbraio 2014 n. 17

Il Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno emanato in data 20 febbraio 2014 il decreto n.57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.81 del 7 aprile 2014, intitolato *“Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art.5-ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n.27.”*

Specificamente gli articolo 4 e 5 del decreto ministeriale sopra indicato prevedono che le banche tengano in considerazione il rating di legalità nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti. Pertanto le Banche prevedono procedure interne per disciplinare l'utilizzo del rating di legalità e i suoi riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie. Tengono altresì in considerazione il suddetto rating tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa, nonché nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, qualora ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio.

L'impresa che chiede il finanziamento comunica di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità e si impegna a comunicare alla banca l'eventuale revoca o sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.

Le banche, nei casi in cui abbiano tenuto conto del rating di legalità nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione del credito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, verificano, in sede di monitoraggio del credito, la persistenza del rating di legalità e del punteggio di rating attribuito all'impresa ai fini dell'eventuale revisione delle suddette condizioni economiche.

Ai sensi dell'art. 6 del DM le banche trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile, una dettagliata relazione sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto previsto all'articolo 4, illustrandone le ragioni sottostanti. Della suddetta relazione ciascuna banca fornisce adeguata pubblicità attraverso il proprio sito internet.

Procedure interne

Al fine di tener conto di tale requisito, la Bcc del Friuli Centrale – Società Cooperativa ha aggiornato il Regolamento del Processo “Credito” dettagliando l'iter di concessione e di monitoraggio dedicato a tali soggetti.

Il sistema informativo provvede al continuo aggiornamento delle anagrafiche dei soggetti ai quali è stato attribuito il rating di liquidità, con possibilità di filtrare la ricerca sui nominativi censiti dalla Bcc.

La PEF è stata implementata con apposita unità informativa contenente le informazioni che devono essere censite, quali

- i dati del rating di legalità dell'impresa oggetto della domanda, se presente;
- gli indicatori che memorizzano, in presenza di rating di legalità, l'eventuale
 - riduzione dei tempi di istruttoria;
 - applicazione di costi di istruttoria agevolati;
 - concessione di condizioni favorevoli;
- i commenti per memorizzare le informazioni aggiuntive.

Dati statistici

Nel corso del 2016 sono state esaminate 2 posizioni di rischio riferite ad imprese munite di rating di legalità, di cui una per rinnovo ed una per rinnovo e concessione di nuova linea di credito. Tutte sono state accolte. Alla posizione con sono rinnovo sono state applicate le condizioni standard in relazione

all'entità del credito, mentre alla posizione con nuova concessione il rating ha influito sia sui tempi e costi di istruttoria che sulle condizioni economiche